



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO LEGGE

### “DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente decreto legge scaturisce dall’esigenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria al termine del periodo di ferie giudiziarie straordinarie in scadenza il 24 maggio p.v., introducendo modalità informatiche di deposito e di notifica degli atti processuali atte a consentire l’ordinaria prosecuzione dei processi limitando il più possibile gli spostamenti del personale giudiziario ed in generale gli ingressi ed egressi dell’utenza.

Il succitato intervento normativo si inserisce nell’ambito del più ampio programma di informatizzazione dell’attività giudiziaria del Tribunale che l’On.le Congresso di Stato ha inteso avviare con la delibera del 31 marzo 2020 n. 8 ai fini del perseguimento di una maggiore semplificazione e speditezza dei processi.

Per dare avvio a tale programma, l’esecutivo ha affidato ad un Gruppo di Lavoro, composto dai rappresentanti delle professionalità maggiormente coinvolte in materia e coordinato dalla scrivente Segreteria di Stato, l’incarico di valutare, in una prima fase di lavoro, i possibili mezzi e strumenti informatici attraverso cui garantire il contenimento dell’emergenza con incidenza sull’attività giudiziaria.

Il risultato normativo di questa prima fase costituisce, quindi, il tassello di un progetto di più ampio respiro, che prevede, a livello più generale, l’avvio di uno studio di carattere informatico-normativo e una sperimentazione preliminare che siano in grado di condurre ad un processo di completa digitalizzazione dell’attività giudiziaria; ciò ad iniziare dal processo amministrativo che assumerà la funzione di progetto pilota in ragione del numero dei ricorsi amministrativi e della maggiore semplicità degli incombenti processuali che lo riguardano.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

L'azione concertata dei membri del succitato Gruppo di Lavoro ha portato alla formazione di un testo condiviso che ha recepito gli spunti e le osservazioni pervenuti dalle varie componenti del Gruppo con particolare riferimento alla predisposizione di una cornice normativa atta a garantire appieno il diritto al contraddittorio e alla difesa e impostata in modo tale che il servizio elettronico di recapito certificato tNotice - ossia il mezzo informatico scelto per la trasmissione degli atti processuali da e verso il Tribunale - possa essere utilizzato sia per le notifiche da effettuarsi nei confronti dei difensori sammarinesi sia per i depositi che gli stessi dovranno effettuare in Tribunale, senza carattere di obbligatorietà.

In proposito, si ritiene di precipua importanza evidenziare come la trasmissione di documenti elettronici mediante il servizio tNotice costituisca una forma di comunicazione tramite canale informatico sicuro ai sensi della normativa vigente e, pertanto, equivalga, quanto agli effetti, alla spedizione per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento. Le trasmissioni effettuate per questo tramite, godono, infatti, della presunzione dell'integrità dei dati in essi contenuti, della certezza dell'invio da parte del mittente e della certezza della loro consegna al destinatario.

Si è inteso andare verso questa direzione in ragione delle caratteristiche e peculiarità del sistema di notificazione degli atti giudiziari nell'ordinamento sammarinese.

Poiché, infatti, la legge sammarinese prevede, a livello generale, che le notifiche possano essere disposte anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento (articoli 2, terzo comma e 3 della Legge 17 maggio 1984 n. 49 e successive modifiche) – eccezione fatta per i casi in cui è espressamente disposto che determinati atti siano notificati a mano dall'ufficiale giudiziario – e considerato che nel processo amministrativo sammarinese vige perfino la regola per cui le notifiche debbano essere effettuate con raccomandata a/r (articolo 14 della Legge 28 giugno 1989 n. 68) - il servizio tNotice può considerarsi uno strumento sovrapponibile agli ordinari mezzi di notifica, con il valore aggiunto di garantire l'immediatezza della comunicazione senza alcuno spostamento da parte degli ufficiali giudiziari.

Quantunque per le motivazioni espresse non si ravvedono motivi ostativi all'uso di tNotice, si ritiene senz'altro opportuno evidenziare come la semplice adozione del SERC – slegata, in questa prima fase di applicazione della norma, da un sistema di archiviazione elettronico in cui fare confluire gli atti giudiziari - comporti inevitabilmente la necessità di convertire i documenti dalla loro forma analogica



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

(quella del fascicolo) a quella elettronica (quella di tNotice), e viceversa, quindi una diversa operatività da parte della cancelleria che non potrà comunque prescindere dal fascicolo processuale cartaceo.

Corollario di questa impostazione fattuale è stata l'elaborazione di una normativa che preveda, in relazione agli atti depositati dai difensori tramite tNotice, la formazione di copia conforme analogica dei medesimi atti da parte del cancelliere e il loro inserimento nel fascicolo processuale cartaceo, ai fini della successiva consultazione da parte degli operatori di diritto. Di converso è stato previsto che gli atti giudiziari formati dai giudici su supporto analogico siano inseriti direttamente nel fascicolo e che sia predisposta dal cancelliere copia conforme digitale ai fini della loro trasmissione mediante tNotice.

Di seguito le altre linee direttrici che hanno ispirato la formulazione di questo decreto legge. Con riguardo all'ambito di applicazione della normativa è previsto che le notifiche digitali siano effettuate esclusivamente nei confronti dei difensori sammarinesi, in quanto operatori economici qualificati con competenze specifiche sulla procedura giudiziaria.

La scelta di non ricomprendere tra i destinatari della norma né le persone giuridiche - in relazione alle quali sussiste, invero, già l'obbligo di elezione di domicilio digitale - né le persone fisiche - rispetto alle quali non vige alcun obbligo - è dovuta, principalmente, alle possibili criticità che potrebbero emergere in ordine all'effettiva conoscenza dei documenti notificati da parte di questi soggetti e alle possibili incomprensioni riguardo alle conseguenze che tali notifiche comportano.

Si è, quindi, deciso di limitare l'applicazione della norma alle notifiche nei confronti degli avvocati costituiti e all'Amministrazione, in attesa si sviluppi una generale consapevolezza riguardo agli effetti sull'uso del SERC da parte di tutti i soggetti non qualificati in materia.

Il medesimo approccio graduale al cambiamento è stato previsto per le notificazioni di atti giudiziari a mezzo tNotice, le quali potranno essere svolte, in questa prima fase di applicazione della norma, anche per le vie ordinarie, previa valutazione del giudice.

L'introduzione di una differente modalità di notifica comporterà sicuramente un cambiamento delle modalità di lavoro del personale di cancelleria che – qualora non fosse sufficientemente calmierato a livello normativo, come invece accade nel caso di specie, attraverso la previsione di notifiche per le vie ordinarie - potrebbe produrre un naturale rallentamento nell'esecuzione delle attività di notifica, quanto meno in una prima fase, ed essere percepito come una complicazione anziché come miglioramento della procedura.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Per le medesime ragioni è stato facoltizzato il deposito delle istanze e delle memorie a mezzo tNotice; ciò permetterà a tutti gli avvocati di acquisire piena consapevolezza verso l'utilizzo di questo strumento. In proposito, è stato previsto in via transitoria che gli avvocati possano trasmettere in cancelleria gli atti con il servizio tNotice, quantunque firmati *ab origine* su supporto analogico.

In conclusione con l'adozione di questo decreto legge si attiverà una procedura ibrida, digitale-analogica, che, oltre a contribuire a limitare gli spostamenti degli operatori di giustizia, semplificherà e velocizzerà il sistema di notificazione degli atti processuali.

L'intendimento del governo rimane la completa digitalizzazione del processo sammarinese che potrà essere compiutamente perseguita soltanto allorché la procedura di notificazione tramite SERC sarà integrata con un sistema di archiviazione informatico atto a garantire *sine die* la conservazione dei documenti e la validità delle firme digitali apposte sugli stessi.

Sicuramente la completa dematerializzazione dei flussi documentali in Tribunale porterà sostanziali benefici in termini di costi, tempi e qualità per l'amministrazione della giustizia e consentirà di liberare risorse per introdurre ulteriori miglioramenti. E' noto infatti che una gestione tradizionale, cioè interamente basata sulla produzione, riproduzione, trasmissione, distruzione, smaltimento e archiviazione di documenti cartacei comporta anche costi economici ed ambientali non indifferenti, la necessità di ampi spazi per la conservazione dei documenti nonché significativi rallentamenti delle attività di giustizia.

In attesa della completa digitalizzazione del processo sammarinese, con l'adozione di questo decreto legge si consegue già l'apprezzabile risultato di una "dematerializzazione a metà" che impatterà certamente in maniera positiva sulla qualità e l'efficienza del sistema giustizia con particolare riferimento all'operatività degli studi legali, i quali potranno iniziare a depositare i propri atti tramite il semplice invio di un messaggio di posta tNotice e a produrli con firma elettronica qualificata.

IL SEGRETARIO DI STATO

**Massimo Andrea Ugolini**